



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Nr. 1.746/2013 REG. GEN

Nr. **04**/2019 REG. SENT. del **07.01.2019**

Nr. 2.675/2012 R.G.N.R.

Nr.           CAMP. PENALE

REDATTA SCHEDA IL

Nr.           REG. ES.

**IL TRIBUNALE DI NOVARA IN COMPOSIZIONE**

**MONOCRATICA**

Nella persona del Giudice, Dottor Silvio BOLLOLI

Con l'intervento del Pubblico Ministero, **Dottoressa Maria  
FREZZA,**

Con l'assistenza del Cancelliere, **Signora Francesca DELLA  
CROCE,**

Alla pubblica Udienza del **07 Gennaio 2019,**

Ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la  
seguinte

**SENTENZA CON MOTIVI CONTESTUALI**

Nei confronti di:

██████████ nato il ██████████, residente in  
██████████, Via ██████████.

**LIBERO - ASSENTE, GIA' CONTUMACE**

Difeso di fiducia dall'Avvocato ██████████, del Foro di ██████████.

**IMPUTATO**

Del Reato di cui all'Articolo 186, comma II *bis*, Lettera B), del Codice della Strada: "10 e 341 *bis* del Codice Penale: "Per avere circolato, sulla pubblica via, alla guida di un velocipede in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Tasso alcolico accertato pari ad 1,19 g/l alle ore 19,45 e ad 01,13 g/l alle per 19,45 ed essersi reso responsabile di un sinistro stradale. Il 18 Maggio 2012, in Gozzano.

**CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO:**

Condannarsi l'imputato alla pena finale di un mese di arresto ed € 1.600,00 di ammenda.

**CONCLUSIONI DELLA DIFESA:**

In principalità assolversi l'imputato ai sensi del capoverso dell'Articolo 530 del Codice di Procedura Penale.

In subordine, previa elisione della circostanza aggravante di cui all'Articolo 186, comma II *bis*, del Decreto Legislativo nr. 285/1992, condannarsi l'imputato al minimo della pena, da

convertirsi nella corrispondente sanzione di lavori di pubblica utilità da prestarsi presso il Comune di Gozzano.

In ulteriore subordine, previa elisione della circostanza aggravante di cui all'Articolo 186, comma II *bis*, del Decreto Legislativo nr. 285/1992, condannarsi l'Imputato al minimo della pena.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

#### **IN FATTO ED IN DIRITTO**

Sulla scorta della istruzione dibattimentale espletata, non può ragionevolmente pervenirsi ad una declaratoria di sicura sussistenza del Reato di cui all'Articolo 186 del Codice della Strada, con riferimento alla condotta per la quale è Processo, posta in essere dal Signor [REDACTED] in [REDACTED], in data 18 Maggio 2012.

A tale riguardo deve infatti osservarsi come: 1) Non sia stata raggiunta alcuna prova della sicura responsabilità del Signor [REDACTED] in ordine all'incidente che lo aveva visto coinvolto il medesimo giorno di cui sopra, dal momento che gli Operanti erano intervenuti a cose oramai accadute e che i mezzi coinvolti - tra cui figurava la bicicletta del Signor [REDACTED] - erano stati spostati dalla rispettiva posizione di quiete; 2)

Tenuto conto della effettuazione del prelievo dei liquidi biologici a una non meglio precisata distanza di tempo dal sinistro (all'uopo si confrontino le date affisse sul Referto, "accettato il 21 Maggio 2012" e "stampato il 10 Giugno 2016") e, da ultimo, 3) Della più completa assenza di qualsivoglia accertamento relativo alla presenza della sintomatologia tipica d'una recente assunzione di bevande alcoliche da parte del Signor [REDACTED].

Ne consegue come lo stesso debba essere mandato assolto dall'imputazione in rubrica ascrittogli, quantomeno ai sensi del capoverso dell'Articolo 530 del Codice di rito Penale, perchè il fatto non sussiste.

**P.Q.M.**

Il Giudice, Visto l'Articolo 530, comma II, C.P.P.

**ASSOLVE**

L'Imputato dal Reato in rubrica ascrittogli, perchè il fatto non sussiste.

Novara, 07 Gennaio 2019

Il Giudice

Dottor Silvio BOLLOLI

DEPOSITATO IN UDIENZA

il 07.01.2019

Il CANCELLIERE  
Francesca DELLA CERVA

